

LAW FED

STUDIO LEGALE  
ANTONINI

FONDATA DALL'AVV. BENIAMINO ANTONINI NEL 1938

# **Emergenza Covid-19 e rimedi all'inadempimento contrattuale**

## IL PROBLEMA

- L'**emergenza da Coronavirus** ha reso particolarmente attuale il dibattito su uno dei temi tradizionali del diritto civile: quello dei **rimedi all'inadempimento contrattuale**.
- È ormai evidente, infatti, che le molteplici restrizioni governative ai più svariati settori (produttivi e non) del Paese incidono in modo più o meno diretto sull'attività degli **operatori commerciali**. Essi devono far fronte (in veste di creditori o di debitori) a **possibili inadempimenti contrattuali** eventualmente connessi alle predette restrizioni.

## A) UNA PRIMA INTERPRETAZIONE

- La soluzione interpretativa sino ad ora diffusamente proposta (ma in realtà spesso non adeguata) invoca l'**impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile** (artt. 1256 e 1463 ss. c.c.). In questo senso, l'epidemia di Coronavirus rappresenterebbe un'esimente all'inadempimento contrattuale di una delle parti.
- L'interpretazione sarebbe supportata anche dall'art. 91 del d.l. "Cura Italia", secondo cui *«Il rispetto delle misure di contenimento [da Covid-19] è sempre valutata ai fini dell'esclusione [...] della responsabilità del debitore [...]»*.

## (SEGUE) LE CONSEGUENZE SUL PIANO PRATICO

Sul piano pratico, questa impostazione, se condivisa, produce effetto sui contratti dei più svariati settori. Tra i molti, ad esempio:

- **locazione commerciale:** la tesi suggerirebbe di liberare dal pagamento del canone il conduttore che in tale circostanza non gode dell'immobile;
- **servizi di trasporto o di pulizie:** la tesi suggerirebbe di ritenere non utilmente ricevibile dalla controparte contrattuale (e, dunque, non soggetta a corrispettivo) la prestazione dell'impresa di trasporto o di pulizie, nonostante gli obblighi derivanti dal relativo contratto.

## B) UNA DIVERSA IMPOSTAZIONE

La predetta impostazione interpretativa dovrebbe essere rimeditata, con la conseguenza che essa sarebbe applicabile soltanto a casi residuali.

Ciò perché, in estrema sintesi, **l'impossibilità sopravvenuta deve riguardare la prestazione dedotta nel contratto.**

Pertanto, per poter affrancare una delle parti dai propri obblighi contrattuali, non è sufficiente che si verifichi un'epidemia e che essa renda non più utili (per una delle parti) le prestazioni oggetto del contratto, ma è necessario che tale evento incida direttamente sulla **prestazione dedotta nel contratto.**

## (SEGUE) LE CONSEGUENZE SUL PIANO PRATICO

Secondo questa impostazione,

- il **locatore** potrebbe sostenere che la prestazione di godimento del bene viene da lui egualmente garantita in favore del conduttore e che l'eventuale temporanea mancata utilizzazione dell'immobile resta irrilevante;
- l'**impresa di servizi** potrebbe sostenere che la prestazione – ossia il servizio di trasporto o di pulizie – non è impossibile, siccome:
  - la prestazione non è vietata dai provvedimenti del Governo e, dunque, può avvenire come contrattualmente previsto;
  - l'impresa è pronta a eseguire la prestazione e, a tal fine, dispone dei mezzi e del personale necessari.

## ALCUNI CONSIGLI

In ogni caso, sotto il profilo operativo, potrebbe essere opportuno:

- nell'immediato, **evitare il contenzioso** – i cui esiti, oltre che incerti, avrebbero una dubbia efficacia in quanto eccessivamente lontani nel tempo – e trovare una **soluzione in via conciliativa** (eventualmente secondo quanto previsto dall'art. 1467 c.c., oppure con dilazione del pagamento, temporanea riduzione della controprestazione, ecc.);
- *pro futuro*, inserire **clausole ad hoc** nei contratti in modo da disciplinare in termini espressi l'allocazione del rischio per siffatti eventi.